

LUISS

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

## Regolamento Dottorati di ricerca

(ai sensi dell'art. 19 L. 240/2010 e del DM n. 45 recante Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 104 del 6 maggio 2013 )

**(approvato dal Senato Accademico LUISS Guido Carli  
nella seduta del 23 maggio 2013)**

DR 14 giugno 2013 n.121

recante emanazione del Regolamento  
per i Dottorati di Ricerca della LUISS Guido Carli

### IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo della LUISS Guido Carli;
- vista la delibera del Senato Accademico della LUISS Guido Carli nella seduta del 23 maggio 2013

### DECRETA

E' emanato il *Regolamento per i Dottorati di Ricerca* della LUISS Guido Carli come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Prof. Massimo Egidi





## **Art. 1** *Norme generali*

Le presenti norme – emanate in attuazione della normativa vigente – disciplinano l'istituzione e l'attivazione di una scuola di dottorato di ricerca e dei corsi di dottorato di ricerca presso la LUISS Guido Carli.

Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria ed è il grado più alto di specializzazione offerto dall'università sia per le carriere accademiche e di ricerca sia per quelle del mondo produttivo, in particolare di quello attento all'innovazione, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni. È pertanto necessario che il valore del dottorato sia elevato e, come tale, riconosciuto internazionalmente. La formazione dottorale non può che essere fatta con e per la ricerca e quindi richiede, per il suo espletamento, una documentata attività di ricerca di alto livello.

La scuola di dottorato ha il compito di coordinare le attività formative e culturali di terzo livello, pur preservando le indispensabili diversità dei vari programmi di dottorato nonché di assicurare coerenza nelle scelte strategiche e nella politica scientifica dell'ateneo che coinvolgono i dottorati, verificandone i risultati.

Cura, inoltre, l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato, nonché l'attività didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori universitari, che concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il dottorato di ricerca, mediante l'attuazione del programma didattico-scientifico prescelto per il corso di dottorato stesso, deve tendere alla più alta qualificazione nella formazione dei dottorandi sotto il profilo scientifico e/o scientifico-applicativo in modo da renderne agevole l'inserimento nelle università e in enti pubblici e privati sia italiani che stranieri.

I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti ed attivati previo accreditamento da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR.

Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:

- a) università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;
- c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- e) università in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

È altresì possibile attivare corsi di dottorato con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale sulla base di convenzioni che prevedano una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca su base continuativa, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità dei docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Le tematiche dei corsi di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, in coerenza con il regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono proposti dall'università e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.



## **Art. 2**

### *Istituzione della scuola di dottorato di ricerca della LUISS Guido Carli*

La LUISS Guido Carli può istituire una scuola di dottorato di ricerca in relazione ai progetti formativi dell'università, come da art. 1 del suo statuto di autonomia.

La scuola, se istituita, lo sarà, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 comma j dello statuto della LUISS Guido Carli, previa valutazione del progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico, delle risorse disponibili e dei programmi dei singoli corsi di dottorato di ricerca da parte del presidio di qualità di ateneo.

La scuola può essere istituita in consorzio con altre università o con enti pubblici di ricerca.

La scuola di dottorato LUISS Guido Carli, in prima applicazione del presente regolamento, si articolerà nelle seguenti quattro aree:

1. economica;
2. manageriale;
3. giuridica;
4. della scienza e teoria della politica.

A ciascuna area viene affidata la revisione ed il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della loro riorganizzazione nell'ambito della scuola stessa.

## **Art. 3**

### *Organizzazione della scuola di dottorato di ricerca della LUISS Guido Carli*

La scuola di dottorato sarà organizzata in relazione a competenze di ricerca da formare a livello di grandi aree scientifiche, e comprende corsi di dottorato con eventuali curricula in ambiti diversi, all'interno di un progetto fondativo, culturale e scientifico-didattico integrato e unitario. Essa può anche prevedere corsi di dottorato tra loro complementari o interdisciplinari.

Sono compiti della scuola:

- a) coordinare i propri corsi di dottorato, approvarne i progetti formativi, anche in relazione agli indirizzi scientifici e formativi dell'università, e verificarne i risultati;
- b) regolamentare i programmi di studio dei corsi di dottorato di ricerca, vigilando sul regolare svolgimento delle attività previste da ciascuno di essi e sulle attività dei dottorandi;
- c) prevedere e coordinare attività di formazione comune per tutti i dottorandi della scuola nel campo del management della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, organizzare seminari su temi interdisciplinari, corsi – anche di perfezionamento linguistico e informatico – comuni a tutti i curricula e corsi integrati;
- d) prevedere e coordinare collaborazioni internazionali con atenei e soggetti pubblici e privati di ricerca che garantiscano programmi di scambio di docenti e dottorandi;
- e) prevedere, in relazione alla tipologia del dottorato, modelli stabili di collaborazione con il sistema imprenditoriale o pubblico, anche ai fini dell'impiego dei dottori di ricerca;
- f) gestire le modalità di verifica della produttività scientifica dei dottorandi, con specifico riferimento alla tesi di dottorato, al passaggio ai successivi anni del ciclo di studi e ricerche, nonché all'accesso all'esame finale;
- g) gestire le procedure previste per la raccolta e la considerazione dei giudizi espressi dagli studenti in itinere e alla conclusione dei corsi sull'andamento e sul livello di gradimento degli stessi.

La scuola di dottorato, in stretto contatto con i dipartimenti, che sono specificatamente delegati alla ricerca all'interno dell'istituzione, e con le altre scuole, mantiene una propria autonomia gestionale e finanziaria, nell'ambito delle risorse destinate dal comitato esecutivo.

In particolare, la scuola di dottorato risponde direttamente al senato accademico, che ne definisce le linee strategiche.

Assume la carica di direttore della scuola il prorettore alla ricerca.



Il comitato direttivo della scuola è formato dal direttore (che lo presiede), dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca e dal prorettore alla didattica.

Il comitato direttivo sovrintende alla gestione della scuola. In particolare:

- a) ha la conduzione organizzativa della scuola;
- b) formula proposte ai corsi di dottorato di ricerca sulla partecipazione a consorzi con università, enti di ricerca ed imprese;
- c) sulla base delle determinazioni dei singoli corsi di dottorato predispone il bando per le prove di ammissione, fissa le scadenze e le eventuali deroghe;
- d) formula al comitato esecutivo, sentito il senato accademico, proposte motivate per la ripartizione dei fondi di funzionamento dei dottorati;
- e) organizza servizi di assistenza per le esigenze logistiche degli studenti e dei docenti di dottorato;
- f) coordina ed organizza attività interdisciplinari ed extra-curricolari in favore dei dottorandi;
- g) segue, d'intesa con la funzione competente, l'attività di *placement*.

#### **Art. 4**

##### *Istituzione di corsi di dottorato di ricerca della LUISS Guido Carli*

La LUISS Guido Carli istituisce corsi di dottorato di ricerca in relazione ai progetti formativi dell'università, come da art. 1 del suo statuto di autonomia, con riferimento ad aree scientifiche di particolare rilevanza.

I dipartimenti o le scuole deliberano l'istituzione dei predetti corsi, di durata non inferiore a tre anni, dopo avere verificato:

- a) la disponibilità di risorse umane così come specificato all'art. 5 del presente regolamento;
- b) il raggiungimento, da parte dei docenti ed esperti di cui alla lettera a) di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, valutati anche sulla base della VQR;
- c) la disponibilità di almeno 4 borse di studio in relazione a ciascun ciclo di dottorato, o di altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, così come indicato nel regolamento ministeriale, ivi incluse quelle eventualmente messe a disposizione da atenei italiani o stranieri convenzionati; ove sussistano convenzioni con altri atenei italiani, che prevedano la possibilità di rilascio di un titolo doppio, multiplo o congiunto, ciascuna istituzione consorziata dovrà assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio o di altre forme di finanziamento almeno equivalente; per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, saranno considerate anche le borse di studio o altre forme di finanziamento equivalente messe a disposizione dalle istituzioni straniere convenzionate, incluse quelle assicurate da finanziamenti internazionali; il numero medio di borse di studio o di altre forme di finanziamento almeno equivalente per ciascun ciclo di corso di dottorato attivato, dovrà in ogni caso essere almeno pari a 6;
- d) il numero dei posti complessivi, rapportandolo alle effettive capacità formative del corso stesso;
- e) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti che assicurino la sostenibilità finanziaria del corso, anche in relazione al reperimento di finanziamenti esterni, con specifico riferimento alla disponibilità delle borse di studio necessarie per l'attivazione del corso e tenendo anche conto della disponibilità di finanziamenti per sostenere le ricerche da svolgersi all'interno dei corsi o nell'ambito delle quali si svolgerà l'attività dei dottorandi;
- f) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi compresi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, dati e risorse per il calcolo elettronico;
- g) la disponibilità nell'ateneo di finanziamenti per la ricerca;
- h) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare ed interdisciplinare e di perfezionamento linguistico ed informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza di sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.



Qualora un corso sia attivato in convenzione con soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente regolamento, i dipartimenti o le scuole dovranno assicurare l'impegno dei predetti ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio, nel rispetto di quanto indicato alla lettera c) del presente articolo.

Nel caso di consorzi con soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 del presente regolamento, salvo motivate eccezioni che saranno valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento da parte dell'ANVUR, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa una effettiva condivisione di strutture e attività didattiche e di ricerca.

Acquisito il positivo parere del presidio della qualità, il dipartimento o la scuola di afferenza del dottorato propone al senato accademico ed al comitato esecutivo della LUISS Guido Carli l'istituzione del corso.

Ogni singolo corso di dottorato di ricerca viene istituito con decreto del rettore della LUISS Guido Carli.

## **Art. 5**

### *Collegio dei docenti e coordinatore collegio dei docenti*

Il collegio dei docenti di ciascun dottorato è costituito da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del presente regolamento, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del presente regolamento, il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore.

In fase di istituzione di un nuovo dottorato, il dipartimento o la scuola di afferenza del dottorato stesso sottopone all'approvazione del senato accademico la composizione del collegio dei docenti.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo, dovranno:

- appartenere ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
- essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti negli ultimi 5 anni;
- aver ricevuto dall'ateneo di appartenenza la disponibilità al rilascio del nulla-osta alla partecipazione al collegio dei docenti del dottorato;
- comunicare la possibilità di essere o meno conteggiati ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento ministeriale per l'accREDITAMENTO del dottorato;
- confermare la possibilità di svolgere attività didattica e tutoriale, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ciascun professore o ricercatore, ai fini del rispetto del requisito di cui al primo comma del presente articolo, può essere conteggiato una sola volta su base nazionale e la partecipazione ad un collegio dei docenti di un dottorato attivato presso un altro ateneo dovrà essere subordinata al rilascio del nulla-osta da parte della LUISS Guido Carli a farne parte.

In fase di attivazione dei cicli successivi, la partecipazione di un nuovo docente al collegio dei docenti sarà sottoposta in prima istanza all'attenzione dei componenti del collegio stesso e poi all'approvazione del dipartimento o scuola di afferenza del dottorato ed alla successiva approvazione da parte del senato accademico.

Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore ordinario a tempo pieno o, in mancanza, a un professore associato a tempo pieno, nominato dal dipartimento o dalla scuola di afferenza del dottorato ed approvato dal senato accademico della LUISS Guido Carli.



## **Art. 6**

### *Attivazione del corso ed accreditamento*

L'attivazione di ciascun corso di dottorato è proposta annualmente dal dipartimento o scuola di afferenza, sottoposta all'approvazione del senato accademico e del comitato esecutivo della LUISS Guido Carli e subordinata all'accREDITAMENTO da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concesso su conforme parere dell'ANVUR.

La domanda di accREDITAMENTO deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'attivazione del corso e riportare per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accREDITAMENTO relativamente a ciascun corso di dottorato; la domanda di accREDITAMENTO può essere riferita anche a singoli curricula, ove attivati.

Annualmente l'ANVUR, sulla base della propria attività di valutazione e delle relazioni del nucleo di valutazione di ateneo, verifica lo stato di funzionamento dei corsi di dottorato, i risultati di ricerca conseguiti ed il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO; la perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITAMENTO, disposta con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR.

In caso di revoca dell'accREDITAMENTO, con effetto immediato, verrà sospesa l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale.

## **Art. 7**

### *Valutazione dei requisiti di idoneità*

Il nucleo di valutazione della LUISS Guido Carli verifica i requisiti di cui all'art. 4, sia al momento dell'istituzione del corso di dottorato sia periodicamente nel corso della durata del dottorato stesso.

Annualmente il rettore della LUISS Guido Carli trasmette all'ANVUR la relazione del nucleo di valutazione d'ateneo mediante il suo inserimento in apposita banca dati. Tale relazione sarà accompagnata dalle eventuali osservazioni del senato accademico della LUISS Guido Carli.

## **Art. 8**

### *Anagrafe dei dottorati*

I corsi di dottorato accREDITATI sono inseriti nell'apposita banca dati pubblica curata dal ministero che, in qualità di anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca, contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale ed internazionale, dell'accREDITAMENTO, del monitoraggio e della valutazione degli stessi, nonché informazioni sugli sbocchi professionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.

## **Art. 9**

### *Modalità di accesso*

L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, ad eccezione dei dottorati attivati ai sensi del successivo art. 16.

La tipologia delle lauree, se del caso, verrà precisata in sede di ogni singolo bando annuale di corso di dottorato.

La data di inizio dei corsi di dottorato coincide con quella dell'inizio dell'anno accademico, fatto salvo per i dottorati in collaborazione con imprese, cui si applica quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.



Ogni singolo bando, redatto in italiano ed in inglese viene emanato dal rettore della LUISS Guido Carli con decreto. L'università dovrà curarne altresì la pubblicazione nel proprio sito, sul sito europeo Euraxess e su quello del ministero.

Per ogni singolo bando di concorso deve essere indicato:

- a) il numero complessivo dei candidati da ammettere;
- b) la data entro la quale deve essere stata conseguita la laurea (e la classe di laurea, se richiesta), da parte di coloro che presenteranno domanda, senza limitazioni di età e cittadinanza, che siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'ammissione; in ogni caso il termine ultimo per il conseguimento del titolo dovrà essere entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo straniero sarà accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi;
- c) specifica indicazione che, in caso di esito positivo della selezione, i candidati di cui alla lettera b) del presente articolo debbano aver conseguito il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo stabilito dal bando, pena la decadenza;
- d) eventuale quota di posti riservati a studenti laureati in università estere o a borsisti di governi esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale e, nel caso, le eventuali modalità e criteri di ammissione differenziati, inclusi un diverso calendario di svolgimento della procedura di ammissione ed una conseguente graduatoria separata (qualora i posti riservati ai sensi della presente lettera non fossero attribuiti, potranno essere resi disponibili per le procedure di cui alla lettera b);
- e) il numero delle borse di studio e delle eventuali altre forme di finanziamento, comunque non inferiore a quattro;
- f) l'ammontare di ogni singola borsa di studio o delle eventuali altre forme di finanziamento, ivi comprese quelli a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo, inclusi gli assegni di ricerca, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione;
- g) le modalità di attribuzione delle borse di studio o delle eventuali altre forme di finanziamento;
- h) l'eventuale numero di contratti di apprendistato di cui all'art. 50 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- i) eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'ateneo;
- j) gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza;
- k) l'indicazione della quota di borse o altre forme di finanziamento eventualmente riservato a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato;
- l) le modalità per la consegna della domanda e dei relativi allegati;
- m) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o orali previste (qualora sia previsto un colloquio, gli studenti residenti all'estero potranno sostenerlo anche mediante modalità telematiche);
- n) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi;
- o) i diritti ed i doveri dei dottorandi.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari o internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti che, in ogni caso, dovranno essere attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati.

La commissione esaminatrice per l'ammissione e la valutazione dei titoli, del curriculum, dell'eventuale progetto di ricerca, della conoscenza di lingue straniere – e in ogni caso della lingua inglese - dei candidati è nominata con decreto del rettore della LUISS Guido Carli, sentito il collegio dei docenti, ed è composta da almeno tre membri, docenti – anche stranieri – o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della commissione, in ogni caso, il numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.



A conclusione delle procedure di selezione, viene stilata la graduatoria dei candidati, che viene resa pubblica, anche per via telematica.

Nel caso in cui il corso di dottorato sia attivato in curricula, le procedure di ammissione e valutazione, nonché la graduatoria finale sono comunque uniche, senza articolazione in curricula.

### **Art. 10**

#### *Programmi di studio*

Per ogni singolo corso di dottorato deve essere previsto, con revisione annuale, un programma di studio costituito da tematiche sufficientemente ampie in grado di aggregare il più vasto interesse nei confronti del corso stesso e che preveda altresì, al fine di salvaguardare la necessaria specializzazione, tematiche scientifiche rapportate ad almeno un settore scientifico-disciplinare o ad una aggregazione di settori affini.

Ciascun programma dovrà prevedere, tra l'altro:

- a) specifica indicazione del percorso formativo che dovrà essere seguito dai dottorandi, ivi compresi l'indicazione dei docenti titolari degli insegnamenti, il programma di ciascun corso e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi;
- c) il tempo riservato all'attività seminariale ovvero alla formazione attraverso la pratica di attività di ricerca, nonché, ove previsto, il tirocinio anche presso aziende e centri di ricerca italiani o esteri di comprovata qualificazione;
- d) le modalità di supervisione tutoriale dei candidati, in misura adeguata allo sviluppo del progetto di ricerca, con definizione dei criteri e delle forme di pubblicità ai candidati;
- e) le condizioni e le modalità di formazione dei dottorandi nell'ambito di tirocini aziendali anche in funzione di progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni alla LUISS Guido Carli;
- f) le condizioni ed i limiti per la partecipazione dei dottorandi alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché – entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico – nelle attività di didattica integrativa;
- g) le modalità di mobilità interateneo o presso enti di ricerca o imprese, preferibilmente tramite lo svolgimento di periodi di studio all'estero o presso istituti di ricerca internazionali secondo accordi di co-tutela che prevedano un soggiorno all'estero non inferiore a sei mesi.

La scuola di dottorato, se istituita, regola i programmi di studio dei corsi di dottorato di ricerca, vigilando sul regolare svolgimento delle attività previste da ciascuno di essi e sulle attività dei dottorandi.

### **Art. 11**

#### *Durata del corso di dottorato*

La durata di ogni singolo corso di dottorato non è inferiore a tre anni.

### **Art. 12**

#### *Modalità di conseguimento del titolo e banca dati tesi dottorato*

Il titolo di dottore di ricerca si ottiene al termine della durata del corso di dottorato, e viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, previa discussione di una tesi di dottorato.

La tesi di dottorato, da consegnare nella sua versione finale su supporto elettronico e corredata da una sintesi (1500 caratteri al massimo) in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese o può essere redatta in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.

Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.



La tesi di dottorato è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti ad istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi, che sarà parte integrante del verbale finale, e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate, che sarà parte integrante del verbale finale. La discussione pubblica si svolge di fronte ad una commissione composta da almeno tre docenti o esperti (eventualmente inclusi i due valutatori ed al massimo un membro del collegio dei docenti), nominata, sentito il collegio dei docenti, con decreto del rettore della LUISS Guido Carli. I componenti della commissione appartenenti a università o istituzioni straniere possono partecipare alla seduta a distanza mediante teleconferenza o altro strumento idoneo. Dovranno essere, in ogni caso, fisicamente presenti almeno due componenti della commissione, che fungeranno da presidente e da segretario. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Le commissioni per il conseguimento titolo di dottorati in co-tutela saranno definite nelle apposite specifiche convenzioni e dovranno seguire la normativa vigente nei Paesi di attivazione dei dottorati stessi.

Ai sensi dell'art. 19 della L. 240/2010, il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph. D." ed è rilasciato dal rettore dell'università.

Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'università deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale e nell'Archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultazione; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Previa autorizzazione del collegio dei docenti possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Art. 13**

#### *Doctor Europaeus*

Il titolo di *Doctor Europaeus* è un titolo aggiuntivo di *European Doctorate* allegato al titolo di dottore di ricerca, rilasciato dall'Ateneo nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla *Confederation of European Union Rectors' Conferences* e accolte dall'*European Universities Association* (EUA).

Il titolo di *Doctor Europaeus* è rilasciato dall'Ateneo quando sussistono tutte le seguenti quattro condizioni:

1. la tesi di dottorato deve essere in parte il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. diverso dal Paese ove è iscritto il candidato. La permanenza presso l'istituzione universitaria europea dovrà essere provata da una dichiarazione del professore/ricercatore supervisore, su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo;
2. giudizio positivo sul lavoro di tesi espresso da almeno due *referee* di due istituzioni universitarie di due Paesi dell'U.E. diversi dal Paese ove è iscritto il candidato. Il *referee* dovrà compilare un apposito modulo per il referaggio predisposto dagli uffici amministrativi dell'ateneo, che sarà parte integrante del verbale della commissione d'esame di dottorato;
3. presenza nella commissione d'esame di dottorato di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese dell'UE diverso dal Paese ove è iscritto il candidato;
4. la discussione dovrà essere sostenuta, almeno in parte, in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato.



La domanda, utilizzando un apposito modulo predisposto dagli uffici amministrativi dell'ateneo, dovrà essere presentata al coordinatore del corso di dottorato di ricerca che la invierà agli uffici amministrativi competenti, dopo l'approvazione della richiesta di rilascio del titolo da parte del collegio dei docenti. Ad essa dovranno essere allegati i due giudizi positivi di due *referee* afferenti a due istituzioni europee sul lavoro di tesi del dottorando e la dichiarazione della permanenza all'estero su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo che ha ospitato il dottorando.

Nel verbale relativo all'esame finale dovrà essere riportato che il titolo di Doctor Europeus viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate e relative alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo, alla mobilità del dottorando e alla valutazione della tesi. Saranno parte integrante del verbale i giudizi dei due *referee*.

Gli uffici competenti rilasceranno un certificato attestante il conseguimento del titolo nel rispetto delle raccomandazioni dell'EUA. Sul certificato verrà inserito quale marchio distintivo il logo dell'Unione Europea.

#### **Art. 14**

##### *Dottorati in co-tutela*

L'università può sottoscrivere apposite e specifiche convenzioni volte alla realizzazione di dottorati di ricerca congiunti con università di un Paesi straniero che prevedono la co-tutela delle tesi.

L'accordo di co-tutela prevede, genericamente, che il dottorando svolga il proprio lavoro di ricerca sotto la guida di due tutor, uno per ciascuna università coinvolta, impegnati a collaborare in uno spirito di comune responsabilità.

Il percorso di studio del dottorando e le modalità relative al conseguimento del titolo ed alla composizione della relativa commissione saranno definiti nell'apposita convenzione, nel rispetto della normativa vigente nei Paesi di attivazione dei dottorati.

#### **Art. 15**

##### *Borse di studio*

La LUISS Guido Carli conferisce per ogni singolo corso di dottorato di ricerca borse di studio da attribuirsi secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati, formulata nel rispetto di quanto indicato all'art. 9 del presente regolamento. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica dei candidati, ai sensi del comma 5 della predetta legge n. 476 del 1984.

Le borse di studio devono essere in numero non inferiore a quattro per ciascun corso di dottorato.

Le borse di studio hanno inizialmente durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite da ciascun programma di dottorato.

Il superamento della verifica è richiesto anche per il mantenimento della borsa negli anni successivi.

L'importo della borsa di studio, che verrà erogata in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella GU n. 241 del 14-10-2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'università, per gli stessi fini.

A decorrere dal secondo anno di ciascun dottorato è assicurato, in aggiunta alla borse e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell'ateneo, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia del corso e, comunque, non inferiore al 10% dell'importo della medesima borsa.



Per il mantenimento dei contratti di apprendistato o delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

I predetti principi non si applicano ai borsisti di governi esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

La borsa di studio concesse per i dottorati di ricerca non possono essere cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ancorché erogate da altre Università o Enti, tranne che con borse concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti; nel caso si venga a verificare tale ipotesi, l'assegnatario non avrà diritto alla maggiorazione del 50% della borsa di dottorato prevista per periodi di soggiorno all'estero per l'intera durata dell'altra borsa.

La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. 335/95 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico della LUISS Guido Carli e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Il candidato dovrà indicare, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al dottorato, se intenda concorrere per uno o più delle forme di sostegno finanziario indicate dal bando.

## **Art. 16**

### *Corsi di dottorato in collaborazione con le imprese*

La LUISS Guido Carli, nel prevedere istituzioni di nuovi corsi di dottorato di ricerca, può stipulare convenzioni con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Inoltre, può attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Nelle convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai precedenti commi, devono essere contenute le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

Resta ferma la possibilità di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Per i dottorati di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto all'art. 9 dal presente regolamento, è possibile tra l'altro prevedere, in modo omogeneo per l'ateneo, una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

## **Art. 17**

### *Altre forme di sostegno finanziario*

La LUISS Guido Carli, con delibera del proprio comitato esecutivo, su proposta del dipartimento o della scuola competente, sentito il senato accademico, può prevedere l'attribuzione di eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.



Il candidato dovrà indicare, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al dottorato, se intenda concorrere per uno o più delle forme di sostegno finanziario indicate dal bando. Le domande di sostegno finanziario saranno prese in considerazione solo una volta pubblicata la graduatoria di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Le eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario sono attribuite sulla base della predetta graduatoria, ad eccezione dei contratti e delle eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario legati a specifici progetti o aree di ricerca, per i quali può essere prevista una ulteriore selezione tra i candidati risultati idonei al fine di verificarne la specifica attitudine. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica dei candidati, ai sensi del comma 5 della predetta legge n. 476 del 1984.

### **Art. 18**

#### *Contributi per l'accesso e la frequenza*

Il comitato esecutivo della LUISS Guido Carli delibera, su proposta del senato accademico o della scuola di dottorato, e per ogni ciclo di dottorato di ricerca, eventuali contributi a carico dei dottorandi per l'accesso e la frequenza.

### **Art. 19**

#### *Collocamento in aspettativa*

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atti di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

Con separata domanda presentata contestualmente alla domanda di ammissione al dottorato, il candidato dovrà indicare se intenda avvalersi delle normative di cui sopra e, successivamente, presentare il nulla-osta rilasciato dalla propria amministrazione.

### **Art. 20**

#### *Obblighi e diritti*

L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, nel rispetto di quanto indicato dal programma del proprio dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di una specifica disciplina in relazione a quanto previsto per i corsi di dottorato attivati ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi e le attività del dottorato e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei docenti.

Nei casi di grave e documentata malattia o per comprovati motivi che non consentano la frequenza dei corsi ed il compimento delle attività di cui al precedente paragrafo, il dottorando può chiedere un periodo di sospensione. L'eventuale richiesta di sospensione, debitamente motivata, dovrà essere sottoposta all'approvazione del collegio dei docenti del dottorato e, in caso positivo, sarà concessa entro il limite massimo di un anno. Durante il periodo di sospensione il dottorando non usufruirà di borsa di studio.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, di didattica integrativa fino



ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

Il collegio dei docenti può chiedere, alla fine di ciascun anno, agli iscritti ai corsi di dottorato di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione.

I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.

Per i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato vale quanto indicato all'art. 19 del presente regolamento.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Per le trattazioni di problemi didattici ed organizzativi, è assicurata la partecipazione di un rappresentante dei dottorandi nel collegio dei docenti del dottorato di appartenenza.